



SPRINT
TOSCANA

SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE
Agenzia di Promozione Economica della Toscana
Via Vittorio Emanuele II, 62-64 50134 Firenze
tel. 055 4628045 fax 055 4628070
sportello@toscanapromozione.it
www.sprintoscana.it - www.toscanapromozione.it

Newsletter 1 - Gennaio 2012

Dalla Unione Europea	NUOVA NORMATIVA SULLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
	CORTE DI GIUSTIZIA: L'AUTORITÀ DOGANALE PUÒ DISPORRE IL BLOCCO DELLE MERCI CONTRAFFATTE IN TRANSITO DA O VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI
Dall'Italia	IL CODICE DELLA PRIVACY DOPO IL DECRETO SALVA-ITALIA

INFORMAZIONI SULLA NEWSLETTER

La newsletter è a cura dello Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati. Per informazioni sugli argomenti della newsletter, si prega di scrivere a info@lgalegal.com (indicando nell'oggetto "Informazioni newsletter").

NUOVI OBBLIGHI DI ETICHETTATURE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Lo scorso 25.10.2011 (pubblicato il 22.11 nella Gazzetta UE), è stato emanato il Regolamento n. 1169 che ha stabilito nuovi obblighi d'etichettatura dei prodotti alimentari. E' necessario quindi richiamare l'attenzione su quali siano i comportamenti commerciali inosservanti della disciplina comunitaria, che possano assumere rilevanza penale. Ciò è tanto più importante in virtù della legge n. 99 del 23 luglio 2009, che ha previsto la tutela penale della proprietà industriale e della produzione 'Made in Italy', introducendo per numerosi reati di questa natura l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001, a carico delle società nel cui interesse o a cui vantaggio i reati siano commessi.

Un'altra considerazione da tenere ben presente è che il Regolamento potrebbe avere da subito un notevole impatto sull'applicazione giurisprudenziale dei reati in materia d'indicazione d'origine, provenienza e qualità delle merci.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 517 del codice penale italiano punisce la messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali (anche alimentari, se soggetti a trasformazione) con segni distintivi ingannevoli su origine, provenienza, o anche solo qualità: concetti, questi, che verosimilmente saranno riempiti, nell'applicazione giurisprudenziale, attraverso il riferimento alla nuova disciplina comunitaria.

L'art. 7 del regolamento UE n. 1169 del 2011 descrive un elenco di casi in cui l'inganno o la suggestione può maturare, rendendo obbligatorio indicare in modo comprensibile, in una tabella dalla collocazione evidente, le

informazioni nutrizionali fondamentali e rilevanti per la salute (ad es. contenuto energetico, percentuali di grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale; presenza di allergeni, data di scadenza, modalità di conservazione).

La violazione di queste disposizioni, (ma anche la loro osservanza letterale, se accompagnata da altre indicazioni fuorvianti presenti nell'imballaggio, nella denominazione e nella descrizione grafica delle merci), rischierà perciò di assumere anche rilevanza penale ai sensi dell'art. 517, in quanto ingannevole nel caso in cui ad esempio si abusò di denominazioni evocative di provenienza tipica.

Sotto questo profilo, l'art. 26 della nuova disciplina comunitaria, prevede espressamente l'obbligo d'indicazione di origine e provenienza attraverso una casistica relativa, tra l'altro, ad alcuni prodotti alimentari (carni ricomposte, 'simil-formaggi') derivanti dalla fusione o mescola di più materie prime, anche aventi origine territoriale differente.

A questo quadro normativo deve aggiungersi, tra l'altro, la recente legge nazionale n. 4 del 3 febbraio 2011, che aveva già introdotto nel diritto interno gli obblighi di etichettatura dei prodotti agroalimentari, prescrivendo (art. 4) l'obbligo di dichiarare l'origine e provenienza anche delle singole materie prime, e qualificandone l'omissione (art. 5) come pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'art. 22 del Codice del consumo.

CORTE DI GIUSTIZIA: L'AUTORITÀ DOGANALE PUÒ DISPORRE IL BLOCCO DELLE MERCI CONTRAFFATTE IN TRANSITO DA O VERSO PAESI EXTRACOMUNITARI

Le merci in transito da o per paesi extra Ue, e ferme in dogana, possono essere qualificate come contraffatte e quindi bloccate, solo se destinate al mercato. Questa è l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze riunite C 446/09 C 495/09 del 01.12.2011 alla normativa di riferimento consistente nel Regolamento CE 241/1999, (sulla esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano alcuni diritti di proprietà intellettuale) e nel Regolamento CE n. 1383/2003, (relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti).

Secondo la Corte entrambi i suddetti regolamenti devono essere interpretati nel senso che le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell'Unione da un diritto di marchio o copia di un prodotto ivi protetto da un diritto d'autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno non possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione in regime sospensivo.

Secondo la Corte dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell'Unione o di una offerta di vendita o di una pubblicità rivolta a

consumatori dell'Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime saranno dirottate verso i consumatori dell'Unione.

Pertanto la Corte ha stabilito che, affinché l'autorità competente a statuire nel merito possa utilmente esaminare l'esistenza di una prova simile nonché degli altri elementi costitutivi di una violazione del diritto di proprietà intellettuale invocato, l'autorità doganale cui è stata presentata una domanda d'intervento, non appena dispone di indizi che consentano di sospettare l'esistenza di detta violazione, deve sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle stesse merci.

Tra i predetti indizi possono figurare, segnatamente: il fatto che la destinazione delle merci non sia dichiarata mentre il regime sospensivo richiesto esige una siffatta dichiarazione; l'assenza di informazioni precise o affidabili circa l'identità o l'indirizzo del produttore o dello speditore delle merci; la mancanza di cooperazione con le autorità doganali oppure la scoperta di documenti o di corrispondenza concernenti le merci di cui trattasi atti a far supporre che è possibile che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione.

In definitiva, la Corte, alla luce dei Regolamenti citati, ha dichiarato che le merci contraffatte provenienti da o dirette verso paesi extracomunitari, possono essere bloccate in dogana. Tuttavia, per il blocco delle merci, necessita la prova che si tratti di merci contraffatte destinate alla distribuzione commerciale nei paesi UE.

IL CODICE DELLA PRIVACY DOPO IL DECRETO SALVA-ITALIA

La manovra economica del Governo Monti dello scorso dicembre (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. "Salva-Italia") ha prodotto i suoi effetti anche in materia di privacy. Infatti il decreto legge all'art. 40, comma 2, prevede quanto segue:

"2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile".

b) All'articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.

c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 è abrogato.

d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo è soppresso.

e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 è soppressa."

Il risultato di questa operazione di modifica, è che il Codice Privacy ora non tutela più i dati personali delle persone giuridiche le quali vengono escluse dalla categoria degli "interessati".

Si potrebbe pensare ad un semplice allineamento della normativa italiana a quella europea, che già prevede come "interessato" la "persona fisica" come unica titolare del diritto a un corretto trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di terzi (siano essi persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni).

In realtà l'operazione di ridisegnamento del Codice era iniziata con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dove era stato escluso dall'applicazione del Codice il trattamento dei dati personali

relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili.

La portata della riforma va comunque ridimensionata in quanto le persone giuridiche non sono state escluse del tutto dalle tutele previste dal Codice, difatti il telemarketing su elenchi continua ad essere tutelato, nel senso che la lettera f) dell'art. 4 comma 2 del Codice privacy, che definisce il concetto di "abbonato", è l'unica parte a non essere modificata e quindi la persona giuridica continua a rientrarvi. Di conseguenza anche il regime di opposizione e di iscrizione nel registro continuerà ad applicarsi alle persone giuridiche (art. 129 e 130 comma 3-bis).

Inoltre, in tema di adempimenti per le imprese non cambia nulla. Infatti rimangono pienamente operative tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal Codice Privacy, compreso il DPS e le prescrizioni contenute nei vari provvedimenti dell'Autorità Garante, emanati per regolamentare specifici casi.

Del resto anche l'appena riformato Codice dell'Amministrazione Digitale ha introdotto notevoli misure di sicurezza tecnologiche e organizzative (come i rinvii alle varie norme del Codice Privacy agli artt. 44 e 44 comma 1-bis o 51, che richiamano espressamente i principi di sicurezza e gli adempimenti in materia privacy di cui al d.lgs. 196/2003) che non avrebbero più senso se l'attuale riforma del Codice Privacy fosse intesa come un semplice alleggerimento degli adempimenti per le persone giuridiche e gli enti.

L'unico risultato oggettivo, piuttosto, è che imprese ed enti non avranno più la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e di far valere tali diritti in un eventuale contenzioso giudiziario (es. richieste di risarcimento danni) o dinanzi all'Autorità Garante, in quanto non possono

più essere considerati "interessati al trattamento".

Imprese, enti o associazioni potranno solo essere chiamati in causa quali semplici convenuti, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, senza poter essere soggetti attivi e poter tutelare le proprie ragioni.

In conclusione, sicuramente imprese ed enti saranno meno tutelati (in quanto persone giuridiche) dalla normativa in materia di privacy, ma dal punto di vista organizzativo e delle misure di sicurezza dovranno comunque preoccuparsi di adottare e rispettare i consueti adempimenti in tema di misure minime, necessarie e idonee previste dal Codice.